



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

Circolare n. 127619

Palermo, 7 OTT. 2015

Oggetto: Circolare in materia di mobilità infradipartimentale ed interdipartimentale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale

Ritenuto che l'art. 2 commi 1 e 2 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 ha previsto che "1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;
- g) gli altri atti indicati dalla legge.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,

strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".

Rilevato che il successivo art. 3 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 prevede "Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".

Considerato che l'art. 1 della legge regionale n. 9 del 06.01.2012 stabilisce espressamente che "Il personale di ruolo e non di ruolo della Regione può essere utilizzato in ogni ramo d'amministrazione indipendentemente dalle finalità per le quali è stato in origine assunto".

Visto l'art 11, comma 3, della legge regionale n. 26 del 09.05.2012 che ha inserito alla legge regionale 16.01.2012 n. 9 l'art. 1 bis sulla mobilità interna del personale dipendente dell'amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 1 L.r. 10/2000 stabilendo che "1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive. 2. Nell'ambito dell'esercizio del potere datoriale di cui all'articolo 2103 del codice civile l'Amministrazione regionale individua i criteri generali, oggetto di informativa preventiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per il personale dei Consorzi di bonifica per la mobilità tra gli stessi consorzi e nell'ambito dei rispettivi limiti finanziari".

Atteso che l'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 10/2000 ha previsto che "Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale".

Visto l'art. 5 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 che stabilisce "1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare,

nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.

Considerato, ancora, che l'art. 30, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito in L. 111/2014, in materia di mobilità obbligatoria ha stabilito che: *“Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. [...]”.*

Rilevato che in virtù della disposizione normativa contenuta nell'art. 2103 cod. civ. (Mansioni del lavoratore) *“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto [disp. att. c.c. 96] o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo”.*

Visto l'art. 22, comma 1, L. 300 1970 che stabilisce *“1. Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”.*

Considerato che l'art 62, comma 3, del vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale dipendente della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.r. 10/2000 ha previsto che *“3. Ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.r. 10 del 2000, per particolari esigenze organizzative connesse alla funzionalità delle strutture, l'Amministrazione può disporre, nell'ambito dell'attività di programmazione e previa individuazione delle risorse, l'assegnazione d'ufficio anche tra strutture di massima dimensione previa informazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera A”.*

Ritenuto, infine, che l'art. 49, comma 14, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 prevede espressamente che: *“In armonia con le vigenti disposizioni in materia di mobilità nel pubblico*

impiego, nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, il personale con qualifica dirigenziale e il personale con qualifica non dirigenziale può essere trasferito, all'interno dell'Amministrazione regionale, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti".

Considerato, in ultimo, che l'ARAN Sicilia ha convocato le OO.SS. al fine di condividere una ipotesi di accordo su modalità, procedure e criteri per la mobilità infradipartimentale ed interdipartimentale del personale regionale.

Rilevato che all'esito dei lavori negoziali tenutisi in data odierna, non è stato possibile raggiungere una intesa.

Ritenuto necessario, quindi, al fine di consentire una efficace e rapida realizzazione delle previsioni normative infra specificate, fornire ai dirigenti generali apposite direttive per le procedure di mobilità infradipartimentale ed interdipartimentale, si dispone quanto segue:

A) PRINCIPI GENERALI

Come espressamente disposto dall'art. 30, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito in L. 111/2014, ai fini delle procedure di trasferimento di cui alla presente circolare non si applica l'art. 2103, comma primo, terzo periodo, del codice civile.

B) MOBILITA' INFRADIPARTIMENTALE STESSA STRUTTURA

Nell'ipotesi in cui è necessario, per ragioni organizzative, tecniche e/o produttive, trasferire personale tra Aree, Servizi o Uffici diversi, ubicati all'interno della stessa struttura regionale, il dirigente generale, con i poteri del datore di lavoro privato, adotta i necessari provvedimenti di assegnazione.

Nell'esercizio delle prerogative organizzative di cui agli artt. 2 e 3 L.r. 10/2000, i dirigenti generali adottano i suddetti provvedimenti di assegnazione di personale ad altro ufficio, senza necessità di informazione alle OO.SS. rappresentative.

C) MOBILITA' INFRADIPARTIMENTALE ALTRA STRUTTURA

1. Nell'ipotesi in cui è necessario, per ragioni organizzative, tecniche e/o produttive, trasferire personale ad altre Aree, Servizi e/o Uffici facenti parte dello stesso Dipartimento regionale, aventi ubicazione in immobili diversi ma all'interno della medesima città, il dirigente generale, dopo

avere individuato: gli uffici ai quali è necessario assegnare altro personale, il numero delle unità da trasferire e la categoria contrattuale di inquadramento, adotta i provvedimenti di assegnazione d'ufficio del personale, fornendo apposita informativa successiva alle OO.SS. rappresentative.

2. Qualora le sedi delle strutture intermedie e/o degli uffici di cui al comma precedente, individuati per l'assegnazione di nuovo personale, si trovano in città diverse da quelle ove hanno sede le strutture regionali dalle quali l'amministrazione regionale intende attingere le unità di personale per il trasferimento, il dirigente generale previa individuazione:

A) delle strutture intermedie e/o uffici destinatari delle nuove assegnazioni;

B) del numero delle risorse umane da assegnare;

B) della categoria di inquadramento richiesta;

adotterà i provvedimenti di assegnazione d'ufficio, nel rispetto dei seguenti criteri:

- Titolo di studio, coerente con la categoria di inquadramento giuridico richiesta;
- Formazione professionale acquisita;
- Qualificazione professionale;
- Minore anzianità di servizio;
- Carico familiare.

3. L'individuazione del personale dovrà tenere conto del limite massimo di 50 km dalla sede di servizio, come introdotto dall'art. 49, comma 14, della legge regionale n. 9/2015.

4. L'elenco predisposto secondo i criteri sopra indicati, contenente le unità del personale individuato per l'assegnazione, con rispettivo livello di inquadramento, sarà oggetto di apposita informativa successiva alle OO.SS. rappresentative.

5. Le procedure per l'assegnazione di personale di cui al punto 2 dovranno essere definite in ogni caso entro il termine massimo di giorni venti dall'esperimento.

D) MOBILITA' INTERDIPARTIMENTALE

1. Nell'ipotesi in cui il dirigente generale, per garantire la piena efficienza organizzativa e produttiva della struttura di massima dimensione affidatagli, ha necessità di acquisire ulteriori risorse umane rispetto a quelle attualmente assegnate ed ha già esperito, infruttuosamente, le procedure di cui alle lettere B) e C), inoltra apposita richiesta all'Assessore competente, specificando le motivazioni, il numero delle unità di personale da assegnare, la categoria di inquadramento e la qualificazione professionale richiesti.

2. Se l'Assessore ritiene giustificata e condivisibile la richiesta del dirigente generale, rimette la stessa, unitamente alle propri valutazioni, alla Giunta di governo regionale per i provvedimenti di

competenza.

3. La Giunta di governo regionale, su proposta dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, fornirà apposita e specifica direttiva al Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale fissando modalità e criteri per l'individuazione delle unità da assegnare al Dipartimento regionale richiedente..

4. Nella individuazione del personale da assegnare, il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale dovrà applicare, per singola categoria di inquadramento, i seguenti criteri:

- titolo di studio coerente con la categoria di inquadramento richiesta;
- formazione e qualificazione professionale;
- anzianità di permanenza in aree a rischio;
- maggiore anzianità di sede;
- minore anzianità di servizio.

5. L'individuazione del personale dovrà tenere conto del limite massimo di 50 km dalla sede di servizio, come introdotto dall'art. 49, comma 14, della legge regionale n. 9/2015.

6. L'elenco del personale da assegnare all'amministrazione richiedente sarà oggetto di apposita informativa successiva alle OO.SS. rappresentative e sarà resa operativa con appositi provvedimenti amministrativi adottati con i poteri del datore di lavoro privato.

7. La procedura di assegnazione di personale disciplinata dai punti precedenti dovrà concludersi entro il termine massimo di giorni venti dall'adozione della direttiva di cui al punto 3.

8. Nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo, non sarà necessario acquisire alcun nulla osta , né in entrata né in uscita.

E) ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA

1. Al di fuori delle ipotesi di cui alle precedenti lettere, per particolari e motivate ragioni organizzative e produttive, tese al miglioramento della efficacia ed efficienza amministrativa, l'amministrazione regionale può individuare anche nominativamente le risorse umane da assegnare alle strutture richiedenti, sulla scorta della categoria di inquadramento richiesta, della qualificazione professionale e delle esperienze lavorative maturate , adottando i relativi provvedimenti di trasferimento.

2. In particolare i trasferimenti nominativi di cui al precedente punto potranno essere disposti:

- a) per implementare, accelerare ed ottimizzare le attività amministrative discendenti dagli obblighi assunti nei confronti della Comunità Europea e del Governo nazionale;
- b) per implementare, accelerare ed ottimizzare le attività di controllo e rendicontazione dei fondi

comunitari e nazionali;

- c) per accrescere la produttività di settori strategici dell'amministrazione regionale;
- d) per rendere più efficaci ed efficienti le attività ispettive e di controllo dell'amministrazione regionale;
- e) per le dotazioni organiche di nuovi uffici e strutture;
- f) per esigenze funzionali e produttive discendenti da processi di riorganizzazione che interessano anche singoli settori dell'amministrazione regionale;
- g) per eccezionali e temporanee esigenze specificamente individuate dalla Giunta di governo regionale.

3. Nelle ipotesi disciplinate dalla presente lettera, non sarà necessario acquisire alcun nulla osta, né in entrata né in uscita.

Entro il termine di giorni centottanta dalla definizione delle procedure di assegnazione di cui alla presente lettera, l'amministrazione attiverà il confronto con le OO.SS. rappresentative al fine di verificare l'efficacia ed efficienza dei provvedimenti adottati.

F) NORME FINALI

Il personale destinatario dei provvedimenti di assegnazione di cui alle lettere D) ed E) sarà escluso da ulteriori trasferimenti per il periodo di anni due.

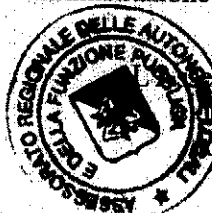
Sono in ogni caso fatti salvi i provvedimenti di assegnazione infradipartimentale e interdipartimentale adottati dall'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore dell'odierna circolare.

Restano esclusi, dalle procedure di trasferimento di cui alle lettere D) ed E), i dipendenti che saranno collocati in quiescenza entro il termine di un anno dall'attivazione delle procedure.

Sono fatti salvi i casi di esclusione espressamente previsti e disciplinati da specifiche disposizioni di legge.

I dirigenti generali potranno attivare procedure di interpello solo eccezionalmente e con adeguata motivazione. In tal caso le procedure dovranno concludersi entro il termine perentorio di giorni sette dall'attivazione.

La presente circolare sostituisce con effetto immediato tutte le disposizioni in materia di mobilità interna regolamentate con precedenti atti dell'amministrazione regionale.



Assessore delle Autonomie Locali
della Funzione Pubblica
Giovanni Pistorio

Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 Palermo
Tel. 091 7073230 - Fax 091 7072825

assessore.autonomiefunzionepubblica@regione.sicilia.it